

## FINANZIAMENTO DEL FONDO DA PARTE DEI LAVORATORI E DELLE AMMINISTRAZIONI

La principale voce di finanziamento della previdenza complementare è il TFR; il dipendente pubblico in regime di TFS che voglia aderire ad un fondo negoziale può farlo solo esercitando l'opzione per la trasformazione del TFS in TFR.

1. Contributo a carico del Datore di Lavoro: 1% della retribuzione lorda base TFR.
2. Contributo del Lavoratore: 1% della retribuzione lorda base TFR (contribuzione minima aumentabile).
3. Versamento del TFR, totale per i dipendenti pubblici assunti dopo il 31/12/2000, in parte (28,94%) per gli assunti prima del 01/01/2001.

Aderendo nel secondo anno di vita del fondo si beneficia di un ulteriore 0,5% a carico del datore di lavoro (per 12 mesi).

*N.B. Non beneficiano della quota aggiuntiva del contributo delle amministrazioni statali sopra descritta i lavoratori di: Enti Pubblici non Economici, CNEL, ENAC, Università, Sperimentazione e Ricerca, Agenzia del Demanio, CONI Servizi S.p.A. e Federazioni Sportive.*

### IL PASSAGGIO DAL TFS AL TFR

Si effettua il calcolo del TFS maturato fino al momento dell'adesione e lo si trasforma in TFR. Successivamente viene rivalutato annualmente dall'Inpdap del 75% del tasso di inflazione e dell'1,5% fisso

Al fondo viene destinata la quota dell'accantonamento di Tfr, che matura dopo l'adesione, nella misura prevista dalla contrattazione (28,94%) che è versata al fondo pensione al momento della cessazione, COMPRESSE LE RIVALUTAZIONI.

La restante quota di TFR non destinata a previdenza complementare (71,06%), rivalutata anch'essa, è corrisposta al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro, unitamente all'importo di TFR derivante dalla trasformazione del TFS spettante sino all'adesione

### ALL'ATTO DELLA CESSAZIONE

Alla cessazione del rapporto di lavoro, il TFR andrà così ripartito:

#### Per gli "optanti", in servizio al 31/12/2000

- All'interessato, quale prestazione finale, l'importo di Tfr derivante dalla trasformazione del Tfs spettante sino all'adesione, nonché il Tfr in misura intera relativo al periodo intercorrente tra la data di adesione e quella di decorrenza della contribuzione nonché le quote residue di TFR che non confluiscono nella previdenza complementare, dal momento dell'adesione alla data di cessazione. Le quote così calcolate vengono determinate con i criteri delle rispettive discipline

- Al Fondo, vengono conferiti gli accantonamenti di Tfr RIVALUTATI nella misura prevista dalla contrattazione e che al momento non può superare il 2% della base utile Tfr

#### Per gli assunti dal 1°/1/2001

- All'interessato, quale prestazione finale, il Tfr maturato dalla data di assunzione all'adesione

- Al Fondo vengono conferiti gli accantonamenti di Tfr, in misura intera, maturati dall'adesione alla cessazione del rapporto di lavoro

Per incentivare l'adesione alla previdenza complementare è previsto che l'Inps gestione ex Inpdap accrediti ai dipendenti iscritti all'ex Enpas o all'ex Inadel un contributo pari all'1,5%, PER OGNI ANNO DI PARTECIPAZIONE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE, della base contributiva utile del Tfs